

COMUNE DI ALTAMURA
BANDO DI CONCORSO GENERALE N.1/2026 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE DEL 07/04/2014, N. 10 E SS.MM.II. PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA INERENTE GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI
RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI ALTAMURA SALVO EVENTUALI RISERVE
DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

Articolo 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- 1.** A norma dell'art.3 della L.R. 07/04/14, n.10 e ss.mm.ii., può partecipare al presente concorso:
- a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
 - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Altamura, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10/2014 e ss.mm.ii. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - 45 mq. per nuclei familiare da una o due persone;
 - 55 mq. per nuclei familiare composti da tre persone;
 - 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre;
 - d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;
 - e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso – dichiarazione dei redditi anno 2025 (anno di riferimento 2024). Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo

familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad **€.18.400,00**;

- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015). Si precisa, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis della L. n. 80/2014, che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;
- h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n°76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato domanda per il precedente bando devono rinnovare la domanda, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando, inoltre devono partecipare tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 2 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. n. 10/2014.

Sarà data, ove possibile, priorità, alle situazioni accertate inerenti donne vittime di violenza come da indicazione della Giunta Comunale (D.G.C. n. 280 del 27-12-2022).

Articolo 3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente online e complete della relativa documentazione richiesta.**

Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con l'invio della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e la domanda verrà automaticamente esclusa dal concorso del presente bando.

Il richiedente dovrà -ove coabitante- formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

Articolo 4 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'Art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del presente bando, non superiore ai seguenti limiti:
- a) inferiore ad una pensione sociale (fino a € 6.947,33 annui):.....**punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 7.781,26 annui):**punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (fino a € 14.729,26 annui):
.....**punti 2.**
- a2) nucleo familiare composto:
- a) da 3 o 4 unità:**punti 1.**
 - b) da 5 unità:**punti 2.**
 - c) da 6 unità:**punti 3.**
 - c) da 7 unità ed oltre:.....**punti 4.**
- a3) nucleo familiare mono-genitoriale con uno o più minori a carico:**punti 2.**
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:.....
.....**punti 2.**
- a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:**punti 2.**
- Tale punteggio è attribuibile:*
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
 - b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 2.**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi).

a7) richiedenti la cui sede lavorativa, nel comune di Altamura, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza:
punti 1.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11 della Legge Regionale 10/2014 e ss.mm.ii: **punti 4.**
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a8) e a9) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.:

- a) oltre 1 persone in più: **punti 1.**
b) oltre 2 persone in più: **punti 2.**
c) oltre 3 persone in più: **punti 3.**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

- a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**
- a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente del nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**
Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole).
- a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.: **punti 1.**
2. Non sono cumulabili i punteggi:
a4) con a6);
a8) con a9);
a13) con a14);
a13) e a14) con a8), a9), a10), a11) e a12).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I punteggi non richiesti in domanda non possono essere richiesti in fase di ricorso.

Articolo 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale a mezzo la compilazione del form online disponibile sul sito web "bacopa", accessibile al seguente indirizzo <https://bacopa.it/?mod=altr10>, e inviate, a pena di esclusione, **dalle ore 00.00 del 06/07/2026 alle ore 23:59 del 04/09/2026.**

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata, **oppure non finalizzate alla data di scadenza del bando**, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

Il modello di domanda online, predisposto nelle forme dell'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii, deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché l'eventuale possesso delle condizioni soggettive e oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si chiede al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 3) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 4) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposto del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 5) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Altamura e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 6) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 7) Dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;
- 8) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Altamura si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Articolo 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione allegata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune, previa attività istruttoria espletata dalla società di servizi affidataria, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. confederali e degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e dell'ARCA Puglia Centrale nonché sul sito del Comune.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli

interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP, per tramite dell'Ufficio Casa del Comune di Altamura. Questo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante.

L'Ufficio Casa, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmessa della ARCA Puglia Centrale e alle OO.SS. confederali e degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale n.10/2014 e ss.mm.ii.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e possono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva vigente, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa.

A norma dell'art.8 comma 4 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n°10/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 8 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 9 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ARCA (Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare), in qualità di ente gestore o proprietario comunica ufficialmente al Comune di Altamura l'elenco e i dati identificativi degli alloggi che si rendono liberi o che risultano di nuova costruzione/ristrutturazione.

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi definiti dall'art. 10 della Legge Regionale 10/2014 e ss.mm.ii. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Il Comune, accertata la mancanza da parte dell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 8 L.R. n. 10/2014, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica, contemplata all'art.42, L.R.10/2014 e s. m. e i.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 10 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore (ARCA Puglia), entro trenta giorni dalla data di comunicazione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 10/2014, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto, comunque, dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n.10/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 10/2014.

Articolo 11 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento di questo Comune, previa attività istruttoria espletata dalla società di servizi affidataria, nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima:
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

Articolo 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di partecipazione al presente bando.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Altamura.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente procedimento, nel rispetto degli obblighi di legge per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei

requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/279, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 13

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.